

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Parte ricorrente riferisce che nei primi giorni del mese di novembre 2024 il suo conto corrente è stato oggetto di pignoramento presso terzi e, poiché il saldo del conto in oggetto derivava da versamenti di emolumenti, risultava non pignorabile l'importo di euro 716,78. In data 11/11/24 il ricorrente dava disposizione alla banca convenuta di bonificare tale importo sul suo conto secondario acceso presso l'intermediario B ma poi, nello stesso giorno, inviava comunicazione di sospendere questo bonifico perché anche quel conto poteva essere interessato dal pignoramento. Il 12/11/24, il ricorrente comunica il nuovo IBAN sul quale trasferire l'importo, dando conferma alla banca che lo aveva contatto per conferma della correttezza delle coordinate riferite ad un conto in Lituania. Dopo una serie di solleciti, il cliente si avvede il 23 dicembre del fatto che la banca aveva eseguito il bonifico a favore del primo iban, indicato quindi su un conto sottoposto a pignoramento. Recatosi presso l'intermediario di radicamento di tale conto gli veniva comunicato che la somma bonificata era stata aggiunta alle somme pignorate in quanto la causale "somma non pignorabile" non era sufficiente per rendere disponibile l'importo che, pertanto, restava vincolato in favore del creditore. Effettuato infruttuosamente reclamo, il ricorrente inoltra ricorso all'ABF chiedendo l'accertamento del diritto "alla restituzione dell'importo di 716,78 euro (...) ed all'ottenimento di un equo indennizzo (almeno 1000 euro) per il danno non patrimoniale derivante dall'esser stato privato di ogni mezzo di sostentamento nel periodo intercorrente tra il pagamento di uno stipendio e l'altro".

L'intermediario controdeduce che in data 09/11/2024 la banca riceveva notifica di pignoramento presso terzi nei confronti del ricorrente e pertanto si vedeva costretta, in qualità di terzo pignorato, a bloccare il conto corrente fino all'importo oggetto del pignoramento. La banca provvedeva a chiedere al cliente l'indicazione di apposito IBAN al quale poter eseguire il pagamento dell'importo non pignorabile e il ricorrente forniva le coordinate bancarie di un conto aperto presso l'intermediario B. Resosi conto della potenziale pignorabilità anche di codesto conto, il ricorrente forniva alla banca un ulteriore IBAN. L'ufficio competente ad eseguire il pagamento, trovandosi due comunicazioni differenti, per mero errore materiale provvedeva a trasmettere le somme non pignorabili alle prime coordinate fornite dal ricorrente e, poiché il conto era pignorato, anche le somme presenti su tale conto venivano rese indisponibili al cliente. Il ricorrente chiede la restituzione delle somme alla banca senza però provare degli elementi oggettivi fondamentali utili alla decisione: 1) l'effettiva iscrizione a ruolo del pignoramento effettuata dal creditore; 2) l'effettiva assegnazione delle somme presenti sul conto corrente aperto presso il secondo intermediario; 3) la comparizione in udienza del debitore e l'eccezione di impignorabilità dell'importo di € 716,78. La banca, con successiva integrazione, comunica che l'avvocato del creditore procedente l'ha informata dell'estinzione del pignoramento, precisando che il pignoramento veniva coltivato unicamente nei confronti del datore di lavoro del ricorrente, e le somme trasferite sul conto corrente aperto presso l'intermediario B non sono mai state trasferite al creditore procedente, deducendo, quindi, che nessun danno è stato subito dal ricorrente. Tutto considerato, l'intermediario chiede quindi all'ABF che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, o di dichiarare il ricorso inammissibile per infondatezza.

Seguono repliche e controrepliche in cui le parti insistono sulle proprie argomentazioni e richieste.

DIRITTO

1-Questo Collegio prende atto che in questa controversia le parti concordano nell'affermare che in data 09/11/2024 la banca riceveva una notifica di pignoramento presso terzi nei confronti del ricorrente e provvedeva, in qualità di terzo pignorato, a bloccare il conto corrente fino all'importo oggetto del pignoramento. Poiché sul conto corrente vi erano accrediti a titolo di stipendio e, pertanto, in parte non pignorabili, ex art 545 comma 8 c.p.c., la banca richiedeva al cliente l'indicazione di apposito IBAN al quale poter eseguire il pagamento dell'importo non pignorabile. Il ricorrente, inizialmente, indicava un conto corrente acceso presso l'intermediario B ma, temendo che anche questo conto fosse oggetto di pignoramento, comunicava un secondo iban. La banca ammette che l'ufficio competente ad eseguire il pagamento, trovandosi due comunicazioni differenti, per mero errore materiale, provvedeva a trasmettere le somme non pignorabili alle prime coordinate fornite dal ricorrente, relative al rapporto aperto presso l'intermediario B che successivamente veniva pignorato. Le somme presenti su tale conto venivano dunque rese indisponibili al cliente. Da un lato, la parte ricorrente chiede che l'intermediario sia condannato alla restituzione dell'importo di 716,78 euro "definitivamente perso" a causa dell'errore commesso dalla banca. Dall'altro lato, la banca, ritiene che il ricorrente non abbia perso la somma in contestazione in quanto il pignoramento dei conti correnti (sia presso la convenuta che presso l'intermediario B) si è estinto; le somme trasferite sul conto corrente aperto presso l'intermediario B non sono mai state trasferite al creditore procedente e nessun danno è stato dunque subito dal ricorrente. Allega la corrispondenza intercorsa con l'avvocato del creditore procedente e il provvedimento del Tribunale attestante la prosecuzione del procedimento esecutivo esclusivamente nei confronti del datore di lavoro del ricorrente. Parte ricorrente nelle repliche riferisce che il conto

corrente presso l'intermediario B è ancora bloccato. Questo Collegio dà rilievo del fatto che non vengono allagate documentazioni a supporto di questa affermazione.

2- Nello specifico, parte ricorrente chiede che l'intermediario sia condannato al pagamento di un equo indennizzo, che quantifica in almeno 1.000,00 euro, per il danno non patrimoniale "derivante dall'esser stato privato di ogni mezzo di sostentamento nel periodo intercorrente tra il pagamento di uno stipendio e l'altro". Questo Collegio richiama, in tema di onere della prova del danno, il principio sancito dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 1642/2019: "...spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione". Sul punto, il Collegio dà rilievo al fatto che il ricorrente non allega alcuna prova a supporto della propria domanda risarcitoria, prova, in ogni caso, necessaria anche per procedere ad una sua valutazione equitativa (cfr., per la costante giurisprudenza di legittimità Cass. civ., 9 ottobre 2012, n. 17227, ad avviso della quale la liquidazione equitativa del danno richiede comunque la prova, anche presuntiva circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale).

3-Tutto considerato questo Collegio conclude che il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE